



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**IL TRIBUNALE DI TORINO**  
**SEZIONE OTTAVA CIVILE**

in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Andrea De Magistris, ha reso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 23414/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi

**TRA**

... .. (C.F. ...) e ... .. (C.F. ...) entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ... .. ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Torino, Corso ... .

**ATTORI**

**E**

... .. (c.f. ... ) e ... .. (C.F. ...) entrambi rappresentati e difesi dall'avv. .... (c.f. ...) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Torino via ... .

**CONVENUTI**

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Parte attrice

Voglia il Tribunale Ill.mo,

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;

previe le più opportune declaratorie e provvidenze,

previa istruttoria

**nel merito:**

- accertare che i Sigg.ri ... e ... hanno posizionato, nell'immobile di proprietà, le tre telecamere di cui in narrativa che, attraverso il loro attuale posizionamento, interferiscono con le parti di proprietà esclusiva dei Sigg.ri ... e ...;



- conseguentemente, dichiarare tenuti e condannare i Sigg.ri ... e ... ad eliminare le tre telecamere di cui in narrativa ovvero, in alternativa, amodificarne l'angolo visuale, in modo tale che le riprese non abbiano ad oggetto parti di proprietà esclusiva del prof. ... e della Sig.ra ...,così come quelle afferenti il vialetto di accesso alla villetta bifamiliare per cui è causa,ad uso esclusivo dei proprietari e non di libero accesso al pubblico, con ogni consequenziale provvedimento;
- dichiarare tenuti e condannare i Sigg.ri ... e ... a risarcire il danno non patrimoniale, riconnesso all'indebita interferenza effettuata nella vita privata del Prof. ... e della Sig.ra ... e del conseguente illecito trattamento dei dati personali acquisiti, da liquidarsi anche in via equitativa, in unimporto non inferiore ad euro 5.000,00;
- respingere le eccezioni e le domande riconvenzionali proposte dal Sigg.ri ... e ..., in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutte le considerazioni ed eccezioni di cui in atti;
- col favore delle spese ed onorari di procedura, oltre al rimborso forfettario 15% oltre CPA 4% ed IVA 22% con condanna altresì al rimborso delle spese di CTU.

#### Parte convenuta

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,

respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione,

Previo accertamento, in via incidentale, degli illeciti descritti in atti compiuti dagli attori, respingersi le domande tutte formulate dagli attori assolvendosi i convenuti da ogni avversaria pretesa, essendo l'attività contestata legittima in sé o per protezione dalla condotta degli attori.

#### in via istruttoria:

- acquisizione, ex art. 698, III co., c.p.c. o autorizzazione alla produzione della perizia fonometrica resa nel procedimento per ATP R.g. 3312/16 che ha escluso l'asserita rumorosità "eccessiva" del condizionatore;
- si insiste per la c.t.u. che stimi i costi occorrenti per eliminare la canalina posta lungo il bordo del terrazzo dei convenuti e per riparare o sostituire la gronda danneggiata e ripristinare il frontalino danneggiato del terrazzo dei convenuti;
- si insiste per la c.t.u. che accerti l'età e la distanza degli alberi o accerti, in subordine, che le fronde sono tali da oscurare la veduta dall'abitazione dei convenuti e l'ordine e il decoro del guardino e che perciò esse violano la servitù prevista dal regolamento del Condominio "... " determinando in che misura occorre potarle;
- si insiste per la richiesta di informazioni art. 210 o ex art. 213 c.p.c. alla Polizia di Stato per confermare le precedenti condotte analoghe tenute dagli attori ai danni dei precedenti proprietari dell'abitazione che oggi appartiene ai convenuti.



**In via riconvenzionale:**

- accertare la responsabilità, solidale o disgiunta, degli attori per il danneggiamento della grondaia e del frontalino del terrazzo dei convenuti e condannarli al pagamento dei costi per le riparazioni o sostituzioni di materiali;
- condannare entrambi gli attori a rimuovere la loro telecamera che inquadra le scale di accesso all'abitazione dei convenuti.
- Condannare gli attori a rimuovere, a loro cura e spese, i cartelli, i pupazzi e gli oggetti contrari al decoro e i rifiuti sparsi sulla loro proprietà.
- Condannare gli attori a rimuovere i teloni usurati posti lungo il vialetto comune.
- Accertare che le piante descritte in narrativa (punto 43) si trovano a distanza inferiore di quella prevista dalla legge dall'abitazione dei convenuti e condannare il dott. ... alla loro rimozione o in subordine alla potatura per ripristinare la vista.
- Dichiarare tenuto e condannare il prof. ... a rimborsare ai convenuti il 50%, pari ad € 214,50 della fattura n. 661 del 19.4.19 emessa da ... avente ad oggetto la manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento comune alla villa bifamiliare in cui risiedono le parti.

Col favore di onorari e spese di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario del 15% così come previsto dall'art. 14 D.M. 08.04.2004 n. 127.

**RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

**A.** Con atto di citazione, notificato in data 14.09.2019, gli attori esponevano che il sig. ...era proprietario di un appartamento sito al piano terra di una villetta bifamiliare denominata B5, sita nel centro residenziale ... II in Torino, strada ... n. ..., int..., ove viveva con moglie e figli; che a causa dei rapporti conflittuali con i convenuti, sig.ri ... e ..., proprietari dell'alloggio al piano superiore della stessa villetta, pendevano tra le parti procedimenti civili e penali, alcuni in fase di mediazione. Lamentavano il posizionamento, da parte dei convenuti a far data dal 2016, di due telecamere poste sul terrazzo e puntate sulla proprietà esclusiva degli attori, e di un'ulteriore telecamera puntata verso l'ingresso con posizione orientabile verso il giardino degli attori. Gli esponenti sostenevano che i convenuti, attraverso le predette telecamere, monitoravano e registravano immagini che riguardavano la vita privata, causando loro uno stato di stress, ansia e disagio. Nonostante le diffide presentate, le telecamere non erano state rimosse e, anzi, ne era stata sostenuta la legittimità al fine dell'acquisizione di prove da presentare nel processo penale in danno degli attori. Esaurita inutilmente la fase della mediazione, gli attori chiedevano l'eliminazione delle telecamere o la modifica del posizionamento delle



stesse e il risarcimento del danno non patrimoniale connesso all'indebita interferenza nelle proprie vite private.

Con comparsa di costituzione e risposta del 23.12.2019 si costituivano in giudizio i convenuti sigg. ... e ... .

I convenuti esponevano di aver acquistato un appartamento sito al primo piano di una villetta bifamiliare ubicata in Torino, Strada ... n. ... int. ..., nel 2015 ove si erano trasferiti al termine della primavera 2015; di aver ricevuto, già ad inizio giugno del 2015, la richiesta degli attori di disattivare o di spostare il condizionatore dell'aria della loro abitazione in quanto rumoroso oltre i limiti, detto episodio aveva segnato l'inizio della conflittualità, nel rapporto tra le parti, portando a contestazioni sfociate in un procedimento ex art. 696 bis c.p.c. davanti al Giudice di pace di Torino; in seguito, erano iniziati atti emulativi e molestie ad opera degli attori nei confronti dei convenuti e, da ultimo, anche danneggiamenti alla proprietà esclusiva. In particolare, nella ricostruzione di parte convenuta: la vegetazione del giardino di parte attorea era stata fatta crescere fino ad invadere le scale comuni e il viale d'ingresso alla villetta, rendendo difficile e pericoloso il passaggio; gli attori o i loro figli, avevano rovesciato più volte sulle scale e sul passaggio comuni terriccio, foglie, cenere, vasetti di plastica, yogurt, sale e una sostanza verde e appiccicosa, nota come "slime"; gli attori lasciavano cumuli di immondizia, scatoloni di cartone, sacchi di plastica pieni di rifiuti, scarpe, indumenti e altri oggetti vari, abbandonati lungo il camminamento comune; gli attori avevano posizionato, lungo le scale di accesso al piano interrato, numerose scatole di giocattoli vuote ed un disegno di scherno nei confronti dell'ing. ...; avevano apposto scritte ingiuriose indirizzate ai convenuti; sostituito l'obiettivo di una telecamera degli attori con un "grandangolo" che consentiva di riprendere anche le scale di uso esclusivo dei convenuti; avevano installato e poi rimosso una canalina abusiva lungo il bordo del terrazzo dei convenuti senza autorizzazione, forando il frontalino del terrazzo e collegandosi alla gronda comune con creazione di un foro nella grondaia, precariamente riparato con del nastro adesivo e successivamente avevano lasciato tutto in stato di abbandono; mancato di rimuovere alcune piante ubicate a distanza inferiore rispetto a quanto prevede il Regolamento comunale della Città di Torino e quello condominiale. Nello specifico: un acero di fronte al terrazzo dei convenuti; un ulivo di fronte al balcone della cucina dei convenuti; un albero di fronte al bagno padronale dell'abitazione dei



convenuti e una ulteriore pianta sita a lato del viale comune d'ingresso, anch'essa ubicata a distanza inferiore ai 3 metri dal confine.

Non contestavano, invece, di aver iniziato a riprendere con videocamere le condotte degli attori al fine di fornire prove alla Procura della Repubblica ripetutamente adita con denunce querele (primo esposto del 10.11.2017; querela del 4-5.12.2017 integrata il 18-19.01.2018 e il 28-29.3.2018; ulteriore esposto del 26.4.2018) che avevano sortito il rinvio a giudizio degli attori deciso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino in data 18.04.2019 per i reati p. e p. dagli artt. 110, 81, 612 bis e 639 co. I-II, c.p. In ogni caso, i convenuti sostenevano che le telecamere installate riprendevano unicamente il giardino esclusivo o il viale di accesso comune alla villetta.

Dopo aver svolto l'attività istruttoria richiesta dalle parti con l'escussione dei testi, l'interrogatorio formale e l'esperimento della CTU, all'udienza del 23.12.2021 le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa a decisione sulle conclusioni delle parti indicate in epigrafe.

**B.** Le questioni preliminari che attengono alla nullità dell'atto introduttivo e alla sua inammissibilità per errata scelta del rito sono da respingere in applicazione del principio di conservazione degli atti e per il principio di conversione, che trova una sua specificadisciplina nell'art.159 c.p.c., secondo il quale ove il vizio di nullità impedisca un determinato effetto, l'atto può tuttavia produrre *“gli altri effetti ai quali è idoneo”*.

L'atto di citazione, nel caso di specie, presenta tutti i requisiti previsti dall'art 163 c.p.c.

Nel merito va preliminarmente detto che si tratta di rapporti, quelli dedotti in giudizio, regolati dalla disciplina del c.d. “condominio minimo” poiché formato da due sole proprietà individuali.

Come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 2046/2006, non c'è nessuna legge che sancisca la non applicabilità della disciplina generale del condominio anche ai piccoli condomini, quand'anche si tratti di condominio con due proprietari, ovvero di condomini minimi (Cass SU n. 2046/2006).

La stessa giurisprudenza di legittimità sopra richiamata (e confermata anche dalle sentenze successive vd Cass. n. 15705/2020 e n. 16337/2020) indica, quale valida espressione della volontà condominiale, la partecipazione di entrambi i condomini e la decisione "unanime", non potendosi ricorrere al criterio maggioritario.

#### 1. Sull'installazione di telecamere



a) da parte dei convenuti.

Gli attori agiscono lamentando l'interferenza illecita nella propria vita privata e la lesione del diritto alla riservatezza da parte dei convenuti i quali avevano posizionato tre telecamere, due delle quali costantemente puntate sulla proprietà esclusiva ..., e una terza puntata verso le scale di ingresso ma orientabile verso il giardino sempre di proprietà ... . Chiedono la rimozione e il risarcimento del danno.

La disciplina codicistica in materia è quella dell'art 1122 ter c.c. che, per quanto detto, richiede il consenso unanime dei condomini per l'installazione di video sorveglianza, esclusivamente sulle parti comuni.

Non è contestata l'installazione delle telecamere su aree di proprietà comune e individuale senza il consenso degli attori ed anzi l'attività di video sorveglianza è giustificata dai convenuti nell'ambito dell'attività di acquisizione di prove dei comportamenti illeciti degli attori (comparsa di costituzione e risposta e comparsa conclusionale pag. 17 ss.).

Dallo svolgimento della C.T.U. del 22.06.2021, disposta in corso di causa e redatta a cura dell'ing. ... è emerso infatti che *“due delle telecamere del primo piano (di proprietà dei convenuti n.d.r.) puntano anche loro verso aree non completamente di proprietà dei controllanti”* e che *“sicuramente è possibile impostare degli schermi in prossimità delle telecamere per “oscurare” le aree non di proprietà. Va comunque evidenziato che nessuna telecamera è motorizzata, ma sono comunque orientabili manualmente: questo significa che non possono variare il proprio puntamento “di nascosto”, ma nel primo e nel terzo caso di “sconfinamento” possono essere orientate in modo più efficiente”*.

L'azione degli attori si qualifica, quindi, come proposta ai sensi dell'art 82 RGPD a mente del quale *“Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento”*.

Per integrare una condotta di trattamento è sufficiente la mera diffusione e quindi anche la produzione in giudizio o l'allegazione a denunce querele (come nel caso di specie ad opera dei convenuti ... - ... cfr. doc. ti da 58 a 67 parte convenuta).

Non coglie nel segno il rilievo operato da parte convenuta circa la riconducibilità del caso in oggetto ai trattamenti esclusi dall'applicazione del RGPD ai sensi dell'art. 2, § 2. lett. c) del regolamento stesso. Come stabilito dalla giurisprudenza europea della Corte di Giustizia, la



deroga relativa alle attività di carattere domestico è di stretta interpretazione. Infatti, l'attività può qualificarsi a "carattere personale o domestico" solo a condizione che la videosorveglianza non si estenda, neppure parzialmente, a uno spazio pubblico o a una proprietà confinante.

Nel caso in esame è invece pacifico, perché ammesso dalle parti e accertato dalla CTU, che la video sorveglianza apprestata in Strada ..., all'indirizzo comune, riguarda anche aree comuni e aree confinanti di proprietà esclusiva di ciascuno dei condomini.

È vero, però, che il trattamento di dati personali altrui è lecito ove " *necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale*" (art 24 lett. f) D.Lgs n. 196/2003 applicabile *ratione temporis* ma sostanzialmente ripreso da art. 6, § 1, lett. f) RGPD).

Bisogna considerare che, qualora l'interessato si opponga alla video sorveglianza, si può procedere soltanto qualora il legittimo interesse dell'agente abbia natura cogente e prevalga sugli interessi, i diritti e le libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. In tale ultima ipotesi, il legittimo interesse del soggetto agente deve essere esistente e attuale (non fittizio o ipotetico) e oggetto di riesame periodico ed è necessario che i dati siano trattati esclusivamente per tale finalità e per il periodo strettamente necessario al suo perseguimento, non limitato alla pura e semplice sede processuale, ma a tutte quelle attività dirette ad acquisire prove in essa utilizzabili, ancor prima che la controversia sia stata formalmente instaurata (sulla prevalenza del diritto di difesa vd ad esempio Cass. n. 33809/21).

I convenuti hanno documentato, con ampia produzione di video e querele, il loro interesse legittimo alla video sorveglianza con particolare riferimento al diritto di difesa in sede giudiziaria (cfr. doc. ti da 58 a 67 parte convenuta) iniziativa intrapresa nel 2017 (doc 73 convenuto), quindi dopo l'inizio delle condotte contestate dal P.M. come commesse dagli inizi del mese di luglio 2016 (doc 68 parte convenuta, decreto di rinvio a giudizio) da cui è scaturito un processo penale concluso con la condanna in primo grado per stalking a carico degli attori (doc. da ultimo prodotto da parte convenuta).



La legittimità del trattamento non fa venire meno, però, la necessità di c.d. minimizzazione dei dati, ossia che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (art. 5, § 1, lett. c) RGPD) né quella di bilanciare gli interessi contrapposti.

Nel caso specifico della video sorveglianza, la minimizzazione dei dati implica la riduzione al minimo del rischio di acquisire filmati che rivelino altri dati sensibili, indipendentemente dalla finalità.

Poiché le condotte lesive tenute dagli attori ai danni dei convenuti e oggetto di giudizio penale e, in parte, oggetto del presente giudizio hanno riguardato principalmente le aree comuni del condomino, il rispetto del principio di minimizzazione dei dati avrebbe richiesto, per la parte convenuta nell'esercizio del legittimo interesse all'acquisizione di materiale probatorio, la ripresa delle sole parti comuni escludendo dalle riprese le porzioni di proprietà esclusiva degli attori. Del resto, come emerge dalla C.T.U. sopra menzionata, l'operazione di oscurare le aree di proprietà esclusiva altrui o di orientare le telecamere in modo più efficiente era possibile senza particolari difficoltà.

È necessario, pertanto, che le telecamere, ove non rimosse, vengano orientate in modo da escludere dal campo di ripresa le parti di proprietà esclusiva degli attori e le parti comuni o che esse vengano oscurate.

La domanda degli attori volta alla rimozione o alla modifica dell'angolo visuale delle telecamere è, quindi, da accogliere.

Quanto alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, essa deve essere rigettata in quanto, da un lato, per quanto detto, l'attività di video sorveglianza non risulta illegittima, dall'altro, non risulta comunque provato il danno subito. E' pacifico in giurisprudenza, infatti, anche in materia di violazione sul trattamento dei dati personali che il danno non patrimoniale, determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della gravità della lesione e della serietà del danno. Tale tipologia di danno, pur potendo essere provato anche attraverso presunzioni, non è *in re ipsa*, non si identifica cioè "*con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento* (cd danno evento), *ma con le conseguenze di tale lesione* (cd danno conseguenza)" (da ultimo si veda Cass. 26.04.2021, n. 11020; Cass. 20.08.2020, n. 17383).



Orbene, nel caso di specie, la parte attrice ha allegato generici stati emotivi di ansia, stress e tensione. Considerato che, come sopra ricostruito, l'unico danno ipotizzabile nel caso in oggetto sarebbe quello derivante dalle lesioni del dovere di minimizzazione dei dati causato dalla video sorveglianza insistente sulle porzioni di aree di esclusiva proprietà degli attori, essendo, lo si ribadisce, legittimo il trattamento volto all'esercizio di difesa tramite video sorveglianza sulle aree comuni, le conseguenze dannose subite avrebbero dovuto essere allegare in modo individualizzato e provate rispetto allo specifico danno e alle specifiche violazioni e non, genericamente indicate quali conseguenze necessarie dell'attività di video sorveglianza, per quanto sin qui detto, per lo più lecita.

La domanda di risarcimento del danno va, quindi, respinta.

b) ad opera degli attori.

Per coerenza tematica occorre affrontare subito anche la domanda riconvenzionale di parte convenuta volta ad ottenere la rimozione della telecamera installata dagli attori che inquadra, oltre alla porta di ingresso, anche l'inizio delle scale di accesso all'abitazione dei convenuti. Richiamando le considerazioni sopra svolte qui non si ravvisano gli estremi della esistenza di un legittimo interesse che giustifica il trattamento dei dati.

Come già detto trattandosi di un "condominio minimo" l'installazione delle telecamere sulle parti comuni avrebbe dovuto ottenere l'approvazione di tutti i condomini ai sensi dell'art 1122 ter c.c.

E' pacifico che non ci sia stato il consenso dei convenuti alla loro installazione.

Per tale ragione la telecamera dovrà essere posizionata in modo da inquadrare unicamente la porta degli attori o dovrà essere previsto l'oscuramento delle parti di proprietà esclusiva dei convenuti, operazione possibile secondo le già ricordate indicazioni del C.T.U (cfr relazione "La telecamera del piano terreno puntata verso l'ingresso dei sigg. .../..., come si vede dalle immagini, inquadra anche la prima parte della scala che porta al piano superiore di proprietà dei sigg. .../..... possibile impostare degli schermi in prossimità delle telecamere per "oscurare" le aree non di proprietà. Va comunque evidenziato che nessuna telecamera è motorizzata, ma sono comunque orientabili manualmente: questo significa che non possono variare il proprio puntamento "di nascosto", ma nel primo e nel terzo caso di "sconfinamento" possono essere orientate in modo più efficiente.").



Anche in questo caso è necessario, pertanto, che la telecamera, ove non rimossa, venga orientata in modo da escludere dal campo di ripresa le parti di proprietà esclusiva dei convenuti e le parti comuni o che esse vengano oscurate.

La domanda dei convenuti volta alla rimozione della telecamera è, quindi, da accogliere come da dispositivo essendo lecita la sorveglianza solo delle aree di proprietà esclusiva.

## 2. le domande riconvenzionali dei convenuti

a) i danneggiamenti.

Con la prima domanda riconvenzionale i convenuti hanno chiesto di accertare la responsabilità, solidale o disgiunta, degli attori per il danneggiamento della grondaia e del frontalino del terrazzo dei convenuti e condannarli al pagamento dei costi per le riparazioni o sostituzioni di materiali.

Con la memoria ex art 183 comma 6 n. 1 c.p.c. gli attori hanno eccepito la litispendenza per essere la medesima domanda introdotta dai convenuti in altro giudizio davanti ad altro giudice del Tribunale di Torino (RG 27179/17 dr. Di Donato).

La circostanza non è stata contestata dai convenuti, la prevenzione della causa RG 27179/17 è data dall'anno di iscrizione a ruolo e, pertanto, la domanda è inammissibile nel presente giudizio.

b) la violazione del regolamento condominiale;

Richiamano i convenuti la violazione del regolamento di condominio capitolo V all'art 1 lett c) che fa riferimento al “decoro e signorilità del complesso condominiale” e capitolo II all'art 2 lett c) che dispone che “la scala che conduce al 1° piano è di uso esclusivo dei convenuti”.

Lamentano gli imbrattamenti, il deposito di immondizie lungo la proprietà comune, l'omessa manutenzione del giardino privato e la potatura degli alberi o rampicanti, l'omessa sostituzione (o la rimozione) di teli ormai consunti dal tempo e dall'incuria lungo il transito comune, la posa di molteplici cartelli di vistose dimensioni e di contenuto “intimidatorio”, nonché di manifesti o libri con scritte offensive, la posa di collane di aglio sulla parete o di “pupazzi” inquietanti.

Al di là della violazione del regolamento condominiale o dell'esercizio di una azione volta all'accertamento della servitù, secondo quanto sostenuto dai convenuti, la domanda è finalizzata ad ottenere la rimozione di quanto nel tempo è stato realizzato dagli attori nell'ambito di un conflitto condominiale che ha assunto rilevanza penale e che è sfociato in



una sentenza di condanna in primo grado per il reato di stalking e di assoluzione per il reato di deturpamento e imbrattamento di cosa altrui.

Tuttavia, la prova della presenza attuale di tali oggetti su porzioni di parti comuni o di proprietà individuale ...-... non è raggiunta alla luce della contestazione degli attori che, con la memoria ex art 183 co 6 n. 1 c.p.c., hanno sostenuto che “non esistono gli oggetti *ex adverso* indicati da almeno due anni”.

Sul punto non è stata formulata alcuna istanza istruttoria in quanto l'unico teste la cui deposizione è utilizzabile e che ha saputo riferire sul punto, ..., ha descritto circostanze risalenti al 2017.

Ai sensi dell'art 100 c.p.c., “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”.

Difetta, nel caso di specie, rispetto a questa domanda l'interesse ad agire che, rappresentando una condizione dell'azione, deve sussistere sino al momento della decisione. La domanda va, pertanto, respinta.

c) la violazione delle distanze legali

Lamentano i convenuti la presenza nel giardino di proprietà esclusiva degli attori di un acero di fronte al proprio terrazzo, di un ulivo di fronte al balcone della cucina, di un albero di fronte al bagno padronale e di una ulteriore pianta sita a lato del viale comune d'ingresso, tutte posizionate a distanza inferiore ai 3 metri dalla proprietà ...-....

Eccepiscono gli attori l'inapplicabilità della disciplina delle distanze legali non essendovi terreni confinanti, poiché la proprietà dei convenuti è superficiaria rispetto al terreno su cui insistono le piante, ed eccepiscono l'intervenuta usucapione per essere stati detti alberi presenti sin dal momento della costruzione del Centro Residenziale ...secondo.

L'eccepita usucapione del diritto degli attori a mantenere le piante ad una distanza inferiore a quella legale è provata dal decorso del tempo, oltre vent'anni, utile per l'usucapione circostanza sulla quale è stato escusso il teste ... il quale ha riferito che tutte le piante del capo

e) della memoria attorea ex art 183 co 6 n. 2 c.p.c. “sono state piantate o nel 1970 o nel 1973 quando abbiamo acquistato la palazzina come primi proprietari, mi riferisco all'acquisto di mio papà. Lo so perché il terreno era vuoto e prima non c'era nulla. Mi riferisco alle piante del capo indicato e a tutte le altre piante” (cfr teste ... udienza 20.3.2021).



E' pacifico in giurisprudenza che "ai fini dell' usucapione del diritto a tenere alberi a distanza dal confine inferiore a quella di legge, il termine decorre dalla data del piantamento, perché è da tale momento che ha inizio la situazione di fatto idonea a determinare, nel concorso delle altre circostanze richieste, l'acquisto del diritto per decorso del tempo, come è desumibile dall'art. 892, terzo comma, cod. civ., che fa riferimento, ai fini della misurazione della distanza di un albero dal confine, alla base esterna del tronco "nel tempo della piantagione" (vd Cass. n. 26418/2014).

La domanda degli attori va, quindi, respinta così come va respinta quella volta ad ottenere la potatura delle chiome dei predetti alberi fondata su un diritto di veduta che configura una *servitus altius non tollendi* della quale non sono stati provati i presupposti per l'acquisto in capo ai convenuti (vd Cass. n. 2973/2012).

La domanda è infondata e va respinta.

d) atti emulativi ex art 833 c.c.

Con una eccezione proposta nella comparsa di costituzione e risposta hanno lamentato i convenuti, richiamando i fatti dedotti nell'atto introduttivo, che il sig. ... abbia compiuto, direttamente o indirettamente, con il fattivo supporto della sua compagna e della prole, molteplici atti emulativi nei loro confronti.

La domanda non è richiamata nelle conclusioni ma, si legge nell'atto introduttivo, è formulata al fine di accertare in via incidentale l'illegittimità delle condotte in chiave di eccezione per respingere le pretese degli attori.

L'eccezione, e la sua fondatezza, non deve essere valutata per il principio della ragione più liquida (vd Cass n. 363/2019) perché, per le ragioni già esposte, è integrata la scriminate del diritto di difesa rispetto all'attività di illecita interferenza nella vita privata altrui.

L'eccezione con la quale si chiede di accertare, incidentalmente, che le condotte degli attori integrano atti emulativi non è rilevante ai fini della decisione.

e) i danni biologico, morale e patrimoniale.

E' richiesto, invero, il solo rimborso delle spese sostenute per l'impianto di riscaldamento. Chiedono, infatti, i convenuti di dichiarare tenuto e condannare il prof. ... a rimborsare il 50% della spesa, pari ad € 214,50, sostenuta per la manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento comune alla villa bifamiliare (fattura n. 661 del 19.4.19 emessa da...doc. 69).



Gli attori contestano che la somma sia dovuta nell' *an* non avendo i convenuti mai reso partecipi gli attori della necessità dell'intervento di manutenzione straordinaria sull'impianto che gli attori non utilizzano e nel *quantum* per la genericità della spesa sostenuta.

Le spese per la manutenzione delle parti comuni sono ricomprese nella disciplina dell'art. 1123 c.c. perché volta alla conservazione e al godimento dell'impianto di riscaldamento centralizzato. Esse devono essere decise all'unanimità dei condomini nel condominio minimo e ripartite secondo il valore dalla proprietà.

La norma di riferimento per il rimborso delle spese sostenute da un condomino è quella dell'art 1134 c.c. "Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente".

E' pacifico tra le parti che l'iniziativa sia stata assunta unilateralmente dai convenuti senza l'approvazione degli attori.

L'urgenza delle lavorazioni è data, invece, dal tipo di intervento "riparazione perdita tubazioni impianto termico" (doc. 69).

E' irrilevante per quanto qui interessa che il sig ... abbia unilateralmente operato il distacco dell'impianto di riscaldamento individuale dalla centrale termica comune in quanto il diritto al distacco è subordinato al ricorrere dei presupposti dell'art 1118 co.4 c.c. e non esime il condomino rinunciante dalla partecipazione alle spese di manutenzione dell'impianto.

La domanda va, pertanto, accolta.

Le istanze istruttorie reiterate dalle parti all'udienza di precisazione delle conclusioni sono irrilevanti ai fini della decisione.

**C.** Le spese sono quindi compensate tra le parti attesa la reciproca soccombenza.

Le spese di CTU sono ripartite al 50% tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) Condanna parte convenuta a rimuovere le telecamere oggetto di giudizio o ad orientarle in modo da escludere dal campo di ripresa le parti di proprietà esclusiva degli attori e le aree comuni;



- 2) Condanna parte attrice a rimuovere la telecamera oggetto di giudizio o ad orientarla in modo da escludere dal campo di ripresa le parti di proprietà esclusiva dei convenuti e le aree comuni;
- 3) Condanna parte attrice a corrispondere a parte convenuta la somma di € 214,50 a titolo di rimborso spese condominiali;
- 4) Rigetta tutte le restanti domande;
- 5) Compensa tra le parti le spese di lite.
- 6) Spese di CTU al 50% tra le parti.

Così deciso in Torino il 14.4.2022.

Il Giudice

Dott. Andrea De Magistris

